



Comune di PINETO

Provincia di Teramo

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

**Approvato con delibera del
Commissario Prefettizio con i
poteri del Consiglio Comunale n. 5
del 06/05/2014.**

**Modificato con Delibere di
Consiglio Comunale n. 6 del
07/08/2014 e n. 29 del 16/07/2015**

**Modificato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 13 del
29/04/2016**

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	Pagina
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	4
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>	4
Art. 3 -	<i>Soggetto attivo</i>	4
Art. 4 -	<i>Componenti del tributo</i>	4
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Art. 5 -	<i>Norma di rinvio</i>	5
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
Art. 6 -	<i>Presupposto</i>	6
Art. 7 -	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	6
Art. 8 -	<i>Soggetti passivi</i>	7
Art. 9 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	8
Art. 10 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	8
Art. 11 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	9
Art. 12 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Riduzioni superficiali</i>	10
Art. 13 -	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	11
Art. 14 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	11
Art. 15 -	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	11
Art. 16 -	<i>Piano finanziario</i>	12
Art. 17 -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	12
Art. 18 -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	13
Art. 19 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	13
Art. 20 -	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	14
Art. 21 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	14
Art. 22 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	15
Art. 23 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	16
Art. 24 -	<i>Zone non servite</i>	16
Art. 25 -	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e non domestiche</i>	16
Art. 26 -	<i>Altre agevolazioni</i>	17
Art. 27 -	<i>Cumulo di riduzioni</i>	17
Art. 28 -	<i>Tributo giornaliero</i>	17
Art. 29 -	<i>Tributo provinciale</i>	18
Art. 30 -	<i>Riscossione</i>	18
	TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
Art. 31 -	<i>Presupposto e finalità</i>	20
Art. 32 -	<i>Soggetti passivi</i>	20

Art. 33 -	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	20
Art. 34 -	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	21
Art. 35 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	21
Art. 36 -	<i>Aliquote del tributo</i>	21
Art. 37 -	<i>Detrazioni</i>	22
Art. 38 -	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	22
Art. 39 -	<i>Versamento del tributo</i>	23
Art. 40 -	<i>Importi minimi</i>	23
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 41 -	<i>Dichiarazione</i>	24
Art. 42 -	<i>Dichiarazione TARI</i>	24
Art. 43 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	25
Art. 44 -	<i>Funzionario responsabile</i>	25
Art. 45 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	26
Art. 46 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	27
Art. 47 -	<i>Accertamento con adesione</i>	27
Art. 48 -	<i>Riscossione coattiva</i>	27
Art. 49 -	<i>Importi minimi</i>	27
Art. 50 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	27
Art. 51 -	<i>Norma di rinvio</i>	27
Art. 52 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	28
	<i>Allegato 1 – Categorie Utenza</i>	29

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di PINETO, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di PINETO per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 NORMA DI RINVIO

1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. L'istituzione dell'imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 14/05/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 6 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuato dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali (non assimilati o pericolosi) al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per le utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione compresi i garage, le cantine, le soffitte, locali di sgombero e qualsiasi altro accessorio dell'abitazione; mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 7

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152:
 - a. I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. I rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade;
 - d. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152:
 - a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. I rifiuti da attività commerciali;
 - f. I rifiuti da attività di servizio;
 - g. I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie come da Delibera di Consiglio n° 45 del 04/06/1998.
5. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio al recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
6. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio i rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.
7. I rifiuti speciali di cui al comma 4, allegato A, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, per singolo codice CER, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica (espresso in Kg/mq* anno) relativo alla categoria di contribuenza di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il quantitativo di rifiuti eccedenti il limite di cui prima da diritto ad una detassazione della superficie di produzione come da proporzione seguente:

$$Q_{rp} : 100 = Q_{rpe} : x$$

per Q_{rp} si intende la quantità di rifiuto assimilato prodotto dall'attività

per Q_{rpe} si intende la differenza tra la quantità di rifiuto assimilato prodotta dall'attività e la quantità di rifiuto assimilabile dall'Ente

per x si intende la percentuale di superficie di produzione da esentare.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili e delle aree scoperte assoggettabili al tributo.
2. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, di cui al successivo art. 9, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. Per associazioni culturali e ricreative si intendono quelle svolte con modalità non commerciali, ossia svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di

importi simbolici e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale. Per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale.

ART. 9

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, insistenti nel territorio del comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche sussiste la medesima presunzione integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

ART. 10

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per particolare uso cui sono destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. Aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva;
 - b. Aree scoperte, ad esclusione di quelle operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali parcheggi gratuiti a servizio del locale o dei dipendenti dell'attività oggetto di tassazione, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, posti auto scoperti;
 - c. Locali e aree destinati al solo esercizio dell'attività sportiva, fermo restando l'imponibilità ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro gradinate e simili;
 - d. Locali e aree in cui si esercita pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose ed esclusi in ogni caso gli eventuali locali ad uso abitazione o uso diverso dal culto in senso stretto quali locali utilizzati per riunioni e/o attività associative;
 - e. Locali e aree destinati a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33 bis del D.L. 31/12/2007 n° 248 come convertito con L.28/02/2008 n° 31;
 - f. Locali e aree dove si esercitano le funzioni e i servizi propri dell'amministrazione comunale;
 - g. Locali e aree stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche; celle frigorifere di modesta dimensione che non permettano l'ingresso di uomini e mezzi; stalle, fienili, concimaie, forni, legnaie, silos, superfici destinati all'allevamento di animali, superfici destinate alla

- produzione di paglia, sfalci e potature; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione;
- h. Fabbricati inagibili e inabitabili di fatto non utilizzati purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; fabbricati per i quali sono stati rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per ristrutturazione edilizia straordinaria che non permettano il normale utilizzo del fabbricato stesso, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - i. Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a ml 1,50;
 - j. Aree impraticabili o intercluse da stabili recinzioni;
 - k. Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - l. Aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
 - m. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse dal tributo le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi. Sono invece assoggettate a tassazione, oltre ai locali adibiti a magazzini, uffici e locali di ristoro, l'area della proiezione in piano della pensilina, ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale di venti metri quadrati per colonna di erogazione
2. Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere direttamente rilevabili in base a elementi obiettivi o a idonea documentazione. In caso di inagibilità/inabitabilità sopravvenuta, la non assoggettabilità di cui alle lettere h) e i) deve essere richiesta tempestivamente con apposita istanza al fine di permettere all'ufficio preposto eventuale sopralluogo per verificare la sussistenza delle condizioni di fatto dichiarate dal contribuente. La non assoggettabilità alla tassazione decorre dal giorno del verificarsi dell'evento a condizione che la presentazione dell'istanza al protocollo dell'Ente avvenga entro il 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi dell'evento stesso. In caso contrario la non assoggettabilità a tassazione decorre dal giorno di presentazione dell'istanza al protocollo dell'Ente, salvo prova contraria. Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inagibilità o la mancanza di allacci ai servizi di rete riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare il tributo per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti a prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui al comma 647 della Legge n° 147 del 27/12/2013, la superficie tassabile sarà determinata a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998 n° 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge n 212 del 27/07/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.

ART. 12

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche come da allegato 1:

CAT 2.14	Abbattimento del 20
CAT 11	Abbattimento del 20
CAT 18	Abbattimento del 60
CAT 19	Abbattimento del 60
CAT 20	Abbattimento del 60
CAT 21	Abbattimento del 60
CAT 25 (macellerie)	Abbattimento del 30
Cat 27 (pescherie)	Abbattimento del 30

L'utente deve produrre all'ufficio tributi documentazione comprovante lo smaltimento a termine di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi nei termini e nelle modalità previste dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

3. Per le utenze non domestiche ove vengano prodotte sostanze o materiali residuali avviati effettivamente al recupero e riciclo, nonché per le utenze non domestiche ove vengano prodotti rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, per i quali si dimostra che alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti prodotti si provvede direttamente a proprie spese tramite ditte specializzate nel settore, si riconosce sulla superficie di produzione e/o lavorazione una riduzione della quota variabile del tributo pari al 60%. L'utente deve produrre all'ufficio tributi documentazione comprovante il corretto smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali assimilati nei termini e nelle modalità previste dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo.
4. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui ai commi precedenti il soggetto passivo deve:
 - a. Indicare nella denuncia originaria o di variazione di cui all'art. 42 del presente regolamento il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio etc), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze indicandone la tipologia di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. Comunicare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di tassazione apposita attestazione, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti prodotti , distinti per codice CER e la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese specializzate nel settore.
5. Nel rispetto dell'art. 1, comma 649, Legge 147/2013, sono tassate per intero le superfici dei locali e delle aree adibite a uffici, magazzini, depositi, mense e qualsiasi altro locale dove non si producono rifiuti speciali assimilati e/o pericolosi.

6. Chiunque conferisca al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, è assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenza totalmente esclusa dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa denuncia.

ART. 13

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n° 158 e dagli articoli 18 e 20 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 16. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra e alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 14

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 15

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto legislativo 13/01/2003, n° 36.
3. Il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n° 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n° 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 16 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune a norma delle disposizioni vigenti, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine di approvazione del Bilancio di Previsione fissato da norme statali. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 17 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 18 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria di cui all'art. 6 comma 1.

ART. 19
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE
UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a. Domestiche residenti;
 - b. Domestiche non residenti.
2. Si considerano utenze domestiche residenti i locali occupati da nuclei familiari che via hanno stabilito la loro residenza, come da risultanze anagrafiche. Il numero dei componenti del nucleo familiare, ai fini della determinazione della tariffa e delle eventuali agevolazioni e riduzioni previste nel presente regolamento, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela o affinità, risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del comune, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente risultante da sentenza, decreti, ordinanze o altri atti emessi dalla magistratura.
3. Salvo quanto stabilito dal comma 2, il numero dei componenti il nucleo familiare è diminuito, previa presentazione di idonea documentazione, delle persone che si trovino nelle seguenti condizioni per un periodo superiore ad 1 anno:
 - a. Persona ricoverata in casa di riposo;
 - b. Persona detenuta in istituto penitenziario;
 - c. Persona che abbia eletto dimora, per motivi di lavoro o di studio, all'estero o in altro comune ubicato al di fuori del territorio della regione Abruzzo.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non vi abbiano la residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti negli stessi, si assume come numero di occupanti quello forfettario di 2 unità.
5. Il contribuente di cui al comma 4 può ottenere il ricalcolo del numero degli occupanti sulla base del numero di persone del proprio stato famiglia, autocertificabile con apposita istanza corredata da fotocopia di un documento di identità, da presentare al Comune entro il 30 giugno di ogni anno e con riferimento alla composizione esistente alla data del primo gennaio di ogni anno, qualora attesti, sotto la propria responsabilità, che l'immobile è utilizzato in via esclusiva dal proprio nucleo familiare e che non viene dato in locazione né in uso a terzi neppure in frazione d'anno. Le variazioni nel numero occupanti, desumibili da stato famiglia, successive al primo gennaio, verranno prese in carico a partire dall'anno seguente.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, ai fini della determinazione della tariffa e delle eventuali agevolazioni e riduzioni previste nel presente regolamento, seguono la tassazione dell'immobile principale a cui sono asserviti. In mancanza di

quest'ultimo o nel caso in cui la cantina, e/o la rimessa e/o altro luogo simile di deposito dovessero trovarsi in sede completamente distaccata e lontana dall'immobile principale, si applica la tariffa delle utenze non domestiche, categoria Autorimesse (2.3).*

8. Nei casi di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale ai sensi del Regolamento della Regione Abruzzo n° 78 del 28/04/2000, e successive modificazioni, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune e del numero massimo di posti letto.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ART. 20

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 21

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

N.B. Il criterio della tariffa unica di cui al comma precedente può essere disatteso ove il contribuente dichiara, nei termini e nelle modalità previste per la presentazione della dichiarazione

originaria o di variazione, la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tal caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.*

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 22 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. I soggetti di cui all'articolo 22 del presente regolamento hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale.
3. La denuncia deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali o altri strumenti di divulgazione, approvato come **allegato** al presente regolamento.
4. Qualora per gli anni successivi le condizioni di tassabilità rimangano invariate resta valida la denuncia originaria. In caso contrario **l'utente è obbligato a denunciare, nelle medesime forme previste dal comma precedente, ogni variazione (numero dei componenti del nucleo familiare, nei casi in cui deve essere dichiarato; superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree; verificarsi o venir meno del presupposto applicativo di un'agevolazione) che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, comprese le cessazioni**, il cui modello è allegato al presente regolamento.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.
6. La dichiarazione originaria o di variazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o altro convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
7. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro i termini previsti dal presente articolo. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova (disdetta contratto locazione, provvedimento di sfratto, atto di compravendita, dichiarazione di cessazione attività rilasciata dagli organi competenti) la data di effettiva cessazione. La cessazione dà diritto all'abbuono della tassa o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 43.
8. Il soggetto passivo deve dichiarare al Comune la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree precedentemente dichiarati, entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data di avvenuta cessazione del possesso, occupazione o

detenzione. In caso di decesso o di fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cessazione è a carico rispettivamente dell'erede e del curatore fallimentare.

9. E' prevista la spedizione per posta, anche elettronica, allegando tutta la documentazione richiesta, nonché copia del documento di identità, per la quale fa fede la data del timbro postale di spedizione.
10. Non sono ritenute valide, ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 23

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 24

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 800 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 800 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 25

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n° 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero – riduzione 10%;
 - b. Locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente non superiore a 183 giorni l'anno, purché la stagionalità derivi da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività:
 1. bar/ristoranti/alberghi e attività ricettive in genere – riduzione 30%;
 2. concessioni demaniali marittime su cui insistono manufatti, per il periodo di attività fissato annualmente con ordinanza balneare regionale, provinciale o comunale
 - i. riduzione 55% sull'area scoperta operativa;

- ii. riduzione 20% sulla superficie del manufatto nel quale viene espletata attività di bar/ristorazione.
 - 3. concessioni demaniali marittime su cui non insistono manufatti di alcun tipo, per il periodo di attività diverso da quello di cui al sub 2) - riduzione 55%;
 - 4. concessioni demaniali marittime per alaggio o comunque rilasciate ad associazioni sportive, culturali e con scopi non lucrativi – riduzione 70%;
 - 5. Campeggi:
 - i. riduzione 55% sull'area demaniale in concessione;
 - ii. riduzione 60% sulla superficie del campeggio.
 - 6. In caso di eventi eccezionali (terremoti, aperture straordinarie) il tributo va commisurato al periodo di effettiva apertura dei locali e delle aree, superiore a quello previsto dai precedenti sub 1), 2), 3), 4), 5).
 - 7. Oleifici, per i soli locali di molitura e magazzini connessi, esclusi uffici, sala degustazioni, vendita ecc....., : riduzione del 30%.
- c. Fabbricati rurali ad uso abitativo escluse le pertinenze – riduzione 10%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Tali riduzioni competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che persistono le condizioni richieste. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In difetto si provvede al recupero della riduzione, indebitamente usufruita con applicazione delle sanzioni previste per omessa denuncia di variazione.
 3. Le riduzioni di cui sopra si applicano sia alla parte fissa che variabile del tributo.
 4. Le riduzioni di cui all'art. 25, comma 1, lettera b, punto 1, per il solo primo anno di applicazione, verranno praticate su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro e non oltre il 31/12/2014.*

ART. 26 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n° 147 del 27/12/2013 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
 - a. Nucleo familiare di 5 o più componenti residente anagraficamente nel comune di Pineto, che possiede una sola abitazione o che è in affitto e non possiede alcuna abitazione propria, il cui reddito ISEE non supera € 6.000 – riduzione 20%;
 - b. Abitazioni occupate da nuclei familiari residenti anagraficamente nel Comune di Pineto, i cui componenti siano titolari di soli redditi derivanti da: pensione sociale, sussidi di disoccupazione o di mobilità, cassa integrazione con esclusione di qualsiasi ulteriore tipologia di reddito oppure nuclei familiari privi di reddito, dei quali sia dimostrata l'iscrizione alle liste di collocamento di tutti i componenti maggiorenni non dediti agli studi – riduzione 20%;
 - c. Abitazioni non di lusso occupate da nuclei familiari che hanno portatori di handicap del 100% - riduzione 20%;
 - d. Scuole di ogni organo e grado, pubbliche e private - riduzione 90%;
 - e. Edifici industriali/commerciali siti nella zona industriale/commerciale con superficie superiore a mq 500 – riduzione 20%;
 - f. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche di cui alla categoria 6 dell'Allegato B al presente regolamento, si applica sulla stessa una riduzione del 40%;
 - g. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti durante la stagione invernale delle aree scoperte operative di bar/ristoranti/pizzerie/ortofrutta/pescherie, a condizione

che tali aree non siano coperte da tende e/o strutture fisse o mobili che ne consentano l'utilizzo durante tutto l'anno, si applica una riduzione del 70%. *

- h. Abitazioni vuote, a prescindere dall'utilizzo che ne viene fatto, anche se prive di allacci alle reti, idrica e elettrica, o di mobili, si applica una riduzione del 20%.
2. Le riduzioni di cui sopra si applicano sia alla parte fissa che variabile del tributo.

ART. 27 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, non sono cumulabili. Verrà pertanto applicata quella più favorevole per il contribuente.

ART. 28 TRIBUTO GIORNALIERO

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al :
 - i. -100% per periodi continuativi inferiori ad un mese;
 - ii. 70% per periodi continuativi superiori a un mese ma inferiori a tre mesi;
 - iii. 50% per periodi continuativi superiori a tre mesi ma inferiori a sei mesi.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 18 è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l' ' i n i z i o d e l l e occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

ART. 29 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 30 RISCOSSIONE

- La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza trimestrale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 31 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 57 del presente regolamento.

ART. 32 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 49. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 33 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel

caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 34

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 35

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 36

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 37 DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 54, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, secondo quanto previsto sia dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014 e, più in generale, nell'esercizio della potestà concessa dall'art. 1, comma 682, della L. 147/2013.

ART. 38 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza e vigilanza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- protezione civile;
- servizi cimiteriali;
- servizi socio-assistenziali;
- biblioteca e attività culturali.

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le seguenti voci di costo:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza e vigilanza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- protezione civile;
- servizi cimiteriali;
- servizi socio-assistenziali;
- biblioteca e attività culturali.

Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

Art. 39 **VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI è versata in autoliquidazione direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24).

2. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate con scadenza il 16 Giugno e il 16 Dicembre. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 40 **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5,00.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 41 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dal relativo regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 42 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 60. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata *a/r* o *a mezzo fax*, allegando fotocopia del documento d'identità, *o posta elettronica o PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - e. Numero degli occupanti i locali;
 - f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente e opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 43

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dalla legge.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 44

FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la

rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 45 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 46
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

ART. 47
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 48
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 49
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 50
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 51
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 52

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1 - Categorie di utenza

Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

Utenze non domestiche

Cat	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni ed autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo
10	Ospedali
11	uffici, agenzie, studi professionali
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccherie
15	negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica
18	attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti
19	carrozzeria, autofficine elettrauto
20	attività industriali con capannone di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
23	mense, birrerie, burgerie
24	bar, caffè, pasticceria
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi mercato generi alimentari
30	discoteche, night club

*: modificato e/o integrato con Deliberazione di CC n. 6 del 07/08/2014-